



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

VISTO, altresì, il successivo comma 452, del ripetuto articolo 1, il quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024, recante "Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 141 del 18 giugno 2024 - Supplemento Ordinario n. 25, con il quale è stata definita la dotazione e il riparto per l'anno 2024 del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna;

RILEVATO che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'articolo 6, ha costituito un accantonamento di 7 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni, derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno,



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2025 con cui si è provveduto all'attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie per alcuni comuni, per un importo complessivo pari ad euro 740.072,11;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha provveduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2024, per un importo complessivo pari a euro 1.482.954,00;

SENTITO il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2025;
Decreta:

Articolo unico

(Utilizzo dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2024, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto)

1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 1.482.954,00 nelle misure indicate pro-quota nell'allegato A).
2. Le risorse previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024, costituite dall'accantonamento 7 milioni di euro, esaurita l'esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli comuni, sono destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2025

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Piantedosi